

Comune di Botricello

(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 18 del 30/07/2015

OGGETTO:

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'Anno 2015

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di luglio, alle ore 15,00 nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto riportati:

| N° | Cognome e Nome | Carica | PRESENTI | ASSENTI |
|--------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|
| 1 | LAPORTA Tommaso | Sindaco - Presidente | X | |
| 2 | VALEA Salvatore | Consigliere | X | |
| 3 | CONDITO Antonio | Consigliere | X | |
| 4 | CAMASTRA Giovanni Gino | Consigliere | | X |
| 5 | SCUMACI Giancarlo | Consigliere | | X |
| 6 | AIELLO Claudia | Consigliere | | X |
| 7 | VELONA' Santino | Consigliere | X | |
| 8 | PROCOPIO Concetta | Consigliere | X | |
| 9 | STIRPARO Daniela Luigina Maria | Consigliere | X | |
| 10 | CIURLEO Michelangelo | Consigliere | X | |
| 11 | MEZZOTERO Ugo Settimio | Consigliere | X | |
| 12 | PUCCIO Saverio Simone | Consigliere | X | |
| 13 | MERCURIO Francesco Antonio | Consigliere | X | |
| TOTALE | Assegnati: 13 | In carica: 13 | 10 | 3 |

Assiste il Segretario Comunale D.ssa FERRUCCI GIUSEPPINA.

Il Signor LAPORTA TOMMASO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), ha istituito, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) risulta composta, in relazione ai presupposti impositivi, da tre distinti prelievi:
 - **Imposta Municipale Propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), escluse le abitazioni principali;
 - componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
 - **Tassa sui Rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. n. 147/2013, i quali disciplinano il *Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno introdotto modifiche all'impianto originario della disciplina della TASI;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che ha apportato modifiche in materia di I.U.C., consentendo ai Comuni di poter deliberare anche per l'anno 2015 l'aliquota massima della TASI nella misura del 2,5 per mille;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 669, dell'art. 1 della L. n. 147/2013, stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli che non sono ricompresi nel presupposto impositivo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 671, dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 sopra richiamate e che in caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 675 e 676, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, attribuendo al Comune la facoltà di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 del medesimo articolo 1, della L. n. 147/2013, il Comune può determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del precedente comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 679, della L. n. 190/2014, l'aliquota massima del tributo per l'anno 2014 e 2015 non può eccedere il 2,5 per mille e che per gli stessi anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

- il comma 678 dell'articolo 1, della L. n. 147/2013 stabilisce che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;

- ai sensi del comma 681, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- a norma del comma 683, del predetto art. 1, della L. n. 147/2013, il Consiglio Comunale può, in conformità con l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi per ciascuno di tali servizi, alla cui copertura la TASI è diretta, differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa al tributo per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707 della L. n. 147/2013, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica:

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo art. 13;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.L. 31/08/2013, n. 102, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd *immobili merce*), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2003, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133, richiamato dall'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica più a tutte le fattispecie appena richiamate nei punti precedenti (abitazioni principali e quelle ad esse equiparate per legge o regolamento comunale, immobili merce e fabbricati rurali ad uso strumentale) e che il Comune dovrà, pertanto, reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI;

PRESO ATTO che sono esclusi dall'imposizione TASI i terreni agricoli;

VERIFICATO che possono essere assoggettati alla TASI tutti gli immobili sopra indicati che invece sono esenti immobili dall'Imposta Municipale Propria (IMU);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

PRESO ATTO che la TASI nasce per far fronte all'abolizione, sperimentale dal 2013 ed a regime dal 2014, dell'IMU sull'abitazione principale e unità assimilate e risponde, dunque, alla necessità di trovare una nuova forma di entrata alternativa all'IMU che garantisca ai Comuni una gettito tributario certo ed autoregolabile. Infatti essa è calcolata come una maggiorazione dell'Imposta Municipale Propria in quanto condivide la stessa base imponibile;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

RILEVATO che la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali individuati dal Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo del Tributo sui Servizi Indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

CONSIDERATO che la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) è contenuta nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09/09/2014;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) sono stati disciplinati nel Regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;

VISTA deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 09/09/2014, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che s'intendono confermare anche per l'anno 2015:

| <i>Descrizione</i> | <i>Aliquota/Detrazione</i> |
|--|--|
| Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (cioè nella misura massima di un'unità per ciascuna | Aliquota ordinaria dello 0,6% e detrazione di € 200,00. |

| | |
|--|---|
| categoria catastale C/2, C/6 e C/7). | |
| Altri Fabbricati classificati nelle categorie catastali A, B, C e D (ad esclusione fabbricati rurali ad uso strumentale), Terreni Agricoli ed Aree Edificabili. | Aliquota ordinaria dell'1,06% , di cui lo 0,76% riservato esclusivamente alla Stato per i fabbricati produttivi di categoria D, diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale. |

RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di garantire gli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni TASI già previste per il 2014, necessarie a finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili di seguito specificati, garantendo la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della L. n. 147/2013 (cd. "clausola di salvaguardia"):

| <i>Fattispecie immobile</i> | <i>Aliquota TASI 2015</i> | <i>Detrazione TASI 2015</i> |
|---|---|--|
| Abitazione principale classificata in categoria catastale <u>diversa</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | Aliquota 2,5 per mille | Detrazione fissa di euro 25,00 |
| Altre unità immobiliari assimilate per legge o regolamento comunale all'abitazione principale e relative pertinenze. Per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi. Tali contribuenti sono, pertanto, tenuti al pagamento della TASI nella misura di un terzo dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota TASI prevista per l'abitazione principale classificata in categoria catastale <u>diversa</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. | Aliquota 2,5 per mille Aliquota 0,833 per mille x AIRE pensionati all'estero | Detrazione fissa di euro 25,00 Detrazione fissa di euro 25,00 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | Aliquota 1,0 per mille | |
| Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | Aliquota 2,5 per mille | |
| Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | Aliquota zero | |
| Altri fabbricati classificati nelle categorie catastali A, B, C e D (ad esclusione fabbricati rurali ad uso strumentale) | Aliquota zero | |
| Aree edificabili | Aliquota zero | |

VISTI i versamenti TASI effettuati dai contribuenti a favore del Comune di Botricello per l'anno d'imposta 2014 scaricati dal sito SIATEL PUNTO FISCO dell'Agenzia delle Entrate fino alla data del presente atto che sono risultati complessivamente pari ad euro 128.044,06;

RILEVATO che relativamente alla TASI 2014 lo Stato ha anticipato la somma di euro 106.829,81, a valere sul FSC dell'anno 2014, pari al 50% del gettito annuo stimato ad aliquota base da parte del Ministero dell'Interno per euro 213.659,62;

CONSIDERATO che, in base ai suddetti versamenti TASI effettuati per l'anno d'imposta 2014, è plausibile stimare per l'anno 2015 un gettito TASI di circa 130.000,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente nel seguente prospetto, per i quali si preventiva un grado di copertura del 22,32%:

| SERVIZI INDIVISIBILI | SPESA PREVISTA NEL B.P. 2015 euro |
|--|--|
| Servizio di polizia municipale | 162.808,00 |
| Servizi relativi alle attività culturali | 26.500,00 |
| Servizi relativi alla viabilità e circolazione stradale | 164.352,00 |
| Servizio della pubblica illuminazione | 170.350,00 |
| Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 4.900,00 |
| Servizi di assistenza, beneficenza e servizi diversi alla persona | 16.103,00 |
| Servizi relativi alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 27.630,00 |
| Servizio necroscopico e cimiteriale | 9.720,00 |
| TOTALE SPESA PREVISTA PER L'ANNO 2015 (A) | 582.363,00 |
| Gettito TASI previsto per l'Anno 2015 (B) | 130.000,00 |
| Differenza (A-B) | 452.363,00 |
| % Copertura Servizi Indivisibile con gettito TASI (B/A) | 22,32% |
| % di Finanziamento dei Costi (A-B)/(A) | 77,68% |

VERIFICATO che le aliquote e le detrazioni TASI anzidette rispettano tutti i limiti imposti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come riportato nel seguente prospetto riepilogativo:

| FATTISPECIE IMMOBILE | Aliquota TASI 2015 | Aliquota IMU 2015 | Aliquote IMU+TASI 2015 | Aliquota IMU massima al 31/12/2013 |
|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Abitazione principale classificata in categoria catastale <u>diversa</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 2,5 per mille | Zero | 2,5 per mille | 6 per mille |
| Altre unità immobiliari assimilate per legge o regolamento comunale all'abitazione principale e relative pertinenze. | 2,5 per mille | Zero | 2,5 per mille | 6 per mille |
| Per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u> , a titolo di | 0,833 per mille | Zero | 0,833 per mille | 6 per mille |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi. Tali contribuenti sono, pertanto, tenuti al pagamento della TASI nella misura di un terzo dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota TASI prevista per l'abitazione principale classificata in categoria catastale <u>diversa</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. | | | | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,0 per mille | Zero | 1,0 per mille | 2 per mille |
| Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | 2,5 per mille | Zero | 2,5 per mille | 10,6 per mille |
| Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | Zero | 6 per mille | 6 per mille | 6 per mille |
| Altri fabbricati classificati nelle categorie catastali A, B, C e D (ad esclusione fabbricati rurali ad uso strumentale) | Zero | 10,6 per mille | 10,6 per mille | 10,6 per mille |
| Aree edificabili | Zero | 10,6 per mille | 10,6 per mille | 10,6 per mille |

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, cioè in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 o con il bollettino postale approvato con Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 23/05/2014;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ai sensi del quale *"I Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria dell'anno 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro"*

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015, il quale differisce al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali;

RITENUTO, quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle norme attualmente vigenti;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”;*

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997.”;*

RILEVATO altresì che l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/52013 stabilisce che *“Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale sono state rese note le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto) dal:

- a) Responsabile servizio interessato;
- b) Responsabile del servizio finanziario;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità sopra indicate;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ESAURITA la discussione sull'argomento;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

- Voti favorevoli n.6;
- Voti contrari n.4 (Consiglieri: CIURLEO - MEZZOTERO- PUCCIO - MERCURIO);

VISTO l'esito della votazione palese, come sopra riportato;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015:

| <i>FATTISPECIE IMMOBILE</i> | <i>Aliquota TASI 2015</i> | <i>Detrazione TASI 2015</i> |
|--|---|--|
| Abitazione principale classificata in categoria catastale <u>diversa</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | Aliquota 2,5 per mille | Detrazione fissa di euro 25,00 |
| Altre unità immobiliari assimilate per legge o regolamento comunale all'abitazione principale e relative pertinenze. Per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi. | Aliquota 2,5 per mille Aliquota 0,833 per mille x AIRE pensionati all'estero | Detrazione fissa di euro 25,00 Detrazione fissa di euro 25,00 |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Tali contribuenti sono, pertanto, tenuti al pagamento della TASI nella misura di un terzo dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota TASI prevista per l'abitazione principale classificata in categoria catastale <u>diversa</u> da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. | | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | Aliquota 1,0 per mille | |
| Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati | Aliquota 2,5 per mille | |
| Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | Aliquota zero | |
| Altri fabbricati classificati nelle categorie catastali A, B, C e D (ad esclusione fabbricati rurali ad uso strumentale) | Aliquota zero | |
| Aree edificabili | Aliquota zero | |

2. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, cioè che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non è superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 e che per i fabbricati rurali ad uso strumentale cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non supera il limite dell'1,0 per mille;
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni che qui si approvano presumibilmente garantiranno per l'anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, nella misura stimata del 22,32% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;
5. di dare atto che le aliquote e detrazioni deliberate decorrono dal 1° gennaio 2015;
6. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, così come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e dall'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013;
8. di dare la più ampia diffusione e conoscenza della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Botricello nella sezione dedicata.

Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza del presente atto, con separata votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:

-Voti favorevoli n.6;

-Voti contrari n.4 (Consiglieri: CIURLEO - MEZZOTERO- PUCCIO - MERCURIO);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'Anno 2015

PROPONENTE

SETTORE 2

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

**IL RESPONSABILE
TECNICO**

sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Data **27-07-2015**

Il Responsabile
LODARI MARIANNA

LODARI MARIANNA

**IL RESPONSABILE
CONTABILE**

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Data **27-07-2015**

Il Responsabile
LODARI MARIANNA

LODARI MARIANNA

| | |
|--|--|
| <p>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49</p> <p>UFFICIO SETTORE 2</p> <p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica</p> <p>F.to IL RESPONSABILE</p> <p>LODARI MARIANNA</p> | <p>D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 e 153</p> <p>Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile.</p> <p>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</p> <p>F.to IL RESPONSABILE</p> <p>LODARI MARIANNA</p> |
|--|--|

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco - Presidente

F.to LAPORTA TOMMASO

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi 25-08-2015 al N° 562 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000.

Botricello li, 25-08-2015

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA


- per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;
- per ch  dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO D'UFFICIO.

Botricello, li 25-08-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI